

## **PS12363 - GALILEO-SATUR**

Provvedimento n. 30464

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 12 luglio 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12363 nei confronti della società Galileo S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 12 luglio 2022, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso Galileo S.p.A.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 30 settembre 2022, con la quale la società Galileo S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 8 novembre 2022;

VISTA la propria decisione del 15 novembre 2022, con la quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in ragione della necessità di valutare la proposta di impegni ed espletare gli adempimenti procedurali, nel rispetto del pieno contraddittorio con le Parti;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LE PARTI**

**1.** Galileo S.p.A. (di seguito anche Galileo o Professionista), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. Il Professionista opera sia nella vendita al dettaglio di prodotti per la casa e piccoli elettrodomestici mediante negozi fisici a insegna *Satur Passione Casa* dislocati su tutto il territorio nazionale e mediante il sito *www.satur.it*, sia nella fornitura dei medesimi articoli alla clientela professionale e alle catene della GDO.

**2.** Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Antitrust, in qualità di segnalante.

### **II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO**

**3.** Oggetto del presente procedimento è la pubblicizzazione di sconti non genuini. In particolare, è stata contestata al Professionista la possibile manipolazione del "prezzo di riferimento" per il calcolo dello sconto e la reale entità dello sconto praticato.

Inoltre, è stato contestato l'uso della dicitura "sottoprezzo" nei volantini distribuiti dal Professionista per pubblicizzare la vendita di numerosi prodotti a prezzi scontati.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### **III.1. L'iter del procedimento**

**4.** Sulla base della richiesta di intervento del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza<sup>1</sup> e delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo<sup>2</sup>, in data 12 luglio 2022 è stato avviato nei confronti di Galileo S.p.A. il procedimento istruttorio PS12363, per presunta violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, con riguardo alla convenienza delle offerte pubblicizzate e alla reale entità dello sconto praticato.

**5.** In particolare, da un monitoraggio svolto dal Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2021 sul sito di e-commerce del Professionista *www.satur.it* era infatti emerso che per taluni prodotti si era verificato un aumento dello sconto percentuale pubblicizzato accompagnato da un aumento del prezzo di riferimento rispetto al quale era calcolato lo sconto. Di conseguenza, il prezzo finale pagato dal consumatore, prima e dopo l'aumento dello sconto pubblicizzato, era rimasto invariato e quindi lo sconto offerto risultava non genuino.

La tabella 1 riporta alcuni esempi illustrativi.

---

<sup>1</sup> [Cfr. segnalazione del 4/3/2022 (doc. 1 del fascicolo istruttorio).]

<sup>2</sup> [Cfr. doc. 4 del fascicolo istruttorio.]

**Tab. 1: esempi di aumento del prezzo di riferimento e dello sconto praticato**

Prodotto	Data di rilevazione	Prezzo di riferimento €	Sconto	Prezzo Vendita scontato €	Variazione effettiva prezzo
Utensile da cucina	30/09/2021	3,99	25,1%	2,99	0%
	11/10/2021	4,99	40,1%	2,99	
Termoconvettore	11/10/2021	39,99	25,0%	29,99	0%
	21/10/2021	49,99	40,0%	29,99	
Servizio Tavola 1	07/12/2021	237	45,2%	129,99	0%
	17/12/2021	331,45	60,8%	129,99	
Servizio tavola 2	21/09/2021	79,99	25,0%	59,99	0%
	30/09/2021	99,99	40,0%	59,99	

6. Dagli elementi acquisiti era altresì emerso l'uso della dicitura "sottoprezzo" nei volantini distribuiti dal Professionista per pubblicizzare la vendita di numerosi prodotti a prezzi scontati.

7. In data 14 luglio 2022, è stato comunicato al Professionista l'avvio del procedimento istruttorio e si è svolto un accertamento ispettivo presso la sede legale ed operativa della società.

8. Galileo ha avuto accesso agli atti del procedimento ed estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 22 luglio 2022.

9. In data 4 agosto 2022 l'Autorità ha accolto la richiesta del Professionista di proroga del termine per la presentazione degli impegni al 30 settembre 2022, pervenuta in data 20 luglio 2022<sup>3</sup>.

10. Il Professionista ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate nella comunicazione di avvio del procedimento e nel corso dell'ispezione con note pervenute in data 16 settembre 2022<sup>4</sup>.

11. In data 30 settembre 2022, il Professionista ha inviato<sup>5</sup> una proposta di impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, successivamente integrata e fornita in versione consolidata in data 8 novembre 2022<sup>6</sup>.

12. Il Professionista è stato sentito in audizione<sup>7</sup> in data 27 ottobre 2022.

13. In data 17 novembre 2022 è stata comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento<sup>8</sup>.

14. In data 18 novembre 2022 è stata comunicata alle Parti la proroga del termine di conclusione del procedimento<sup>9</sup>.

### III.2. Gli elementi acquisiti e gli impegni del Professionista

#### III.2.1 Gli elementi acquisiti

15. La vendita al dettaglio attraverso la catena di negozi a insegna *Satur* e il sito aziendale *www.satur.it* rappresenta il canale con cui la società realizza la quota maggiore del proprio fatturato.

Gran parte dell'assortimento risulta posto in vendita a "prezzi scontati", indicando un valore di riferimento ("prezzo di listino") barrato, la percentuale di sconto<sup>10</sup> applicata su tale prezzo e il prezzo finale effettivamente pagato dal consumatore ("prezzo di vendita al pubblico"). Galileo pubblicizza le proprie offerte anche attraverso un Volantino mensile, nel quale sono offerte alcune centinaia di prodotti con sconti compresi tra il 20% e il 60%, alcuni dei quali accompagnati dalla dicitura "sottoprezzo". Il Professionista ha chiarito che il "sottoprezzo" definisce una categoria di sconto ulteriore applicata per periodi limitati, in relazione a specifici obiettivi commerciali e di gestione del magazzino.

<sup>3</sup> [Cfr. rispettivamente doc. 19 e doc. 12 del fascicolo istruttorio.]

<sup>4</sup> [Cfr. docc. 21 e 22 del fascicolo istruttorio, nonché il doc. 23.]

<sup>5</sup> [Cfr. doc. 24 del fascicolo istruttorio. La comunicazione, inviata via p.e.c. in data 30 settembre 2022, è stata protocollata il successivo 3 ottobre 2022. ]

<sup>6</sup> [Cfr. doc. 27 del fascicolo istruttorio.]

<sup>7</sup> [Cfr. doc. 26 del fascicolo istruttorio]

<sup>8</sup> [Cfr. docc. 28 e 29 del fascicolo istruttorio.]

<sup>9</sup> [Cfr. docc. 30 e 31 del fascicolo istruttorio.]

<sup>10</sup> [Lo sconto medio pubblicizzato nei primi 6 mesi del 2022 è stato superiore al 40%.]

**16.** Dalle informazioni acquisite in sede istruttoria è emerso che nel corso del 2022 il fenomeno individuato dal monitoraggio del Nucleo ha avuto una diffusione marginale.

### *III.2.2 Gli impegni proposti da Galileo*

**17.** Come sopra indicato, il Professionista ha presentato una proposta di impegni ("Impegni") in data 30 settembre 2022, fornendone una versione integrata e consolidata in data 8 novembre 2022.

**18.** L'Impegno 1 prevede che Galileo S.p.A.:

(i) *"non esporrà più il cd. Prezzo di listino, [ma] il solo prezzo di vendita applicabile al pubblico (Prezzo di Vendita al Pubblico) e, ove applicabile in caso di promozione, il prezzo scontato (Prezzo Scontato) (riservandosi la facoltà di eventualmente indicare la percentuale di sconto applicata)";*

(ii) *applicherà "lo sconto promozionale" previsto sul "Prezzo di Vendita al Pubblico [...] più basso tra quelli applicati dalla società negli ultimi 30 giorni precedenti la promozione"; tale previsione "non trova applicazione a promozioni diverse cd. Speciali (es. bundling di prodotto, 3x2, vendite di liquidazione, ecc.)";*

(iii) *"[indicherà] chiaramente la validità della promozione sia a livello di applicazione (on line/negozi) che temporale";*

(iv) *presenterà "in ogni caso, tutte le promozioni di cui ai punti che precedono con una grafica e/o diciture - di volta in volta individuate - che siano chiare, trasparenti ed immediatamente individuabili da parte dei consumatori".*

Con specifico riferimento al Volantino, Galileo ha precisato che lo utilizzerà *"come vetrina di alcuni [...] prodotti [...] selezionati dalla Società con modalità periodiche, in modo da dare evidenza ai prodotti sui quali Galileo intende puntare".* Al riguardo, il Professionista si è impegnato:

(v) *"in linea con quanto previsto al punto [(i)]", "ad indicare nel Volantino [per i prodotti in promozione] oltre al Prezzo di Vendita al Pubblico anche il Prezzo Scontato (riservandosi, anche in questo caso, la facoltà di eventualmente indicare la percentuale di sconto applicata) [...] la Società si riserva il diritto di esporre sul Volantino anche i prodotti non oggetto di promozione per i quali sarà indicato il solo Prezzo di Vendita al Pubblico (senza sconto)", con la medesima precisazione di cui al punto (ii)";*

(vi) *"ad indicare chiaramente la validità del Volantino, e quindi delle promozioni eventualmente riportate, sia a livello di applicazione (on line/negozi) che temporale".*

Il Professionista potrà effettuare *"ulteriori tipologie di promozioni commerciali a beneficio dei consumatori [...] seguendo i principi di veridicità, genuinità, chiarezza, immediatezza e trasparenza".*

**19.** L'Impegno 2 prevede l'eliminazione della dicitura "sottoprezzo" dalle offerte del Professionista.

**20.** L'Impegno 3 prevede che il Professionista pubblichi, sul proprio sito *www.satur.it*, una comunicazione volta a rendere edotto il consumatore delle caratteristiche delle promozioni offerte, in cui chiarirà che su *"alcuni prodotti [Galileo] può, ad esempio, decidere di applicare un prezzo promozionale: in questi casi, oltre al prezzo di vendita al pubblico, troverai indicazione del prezzo promozionale scontato a cui potrai acquistare il prodotto nel periodo oggetto della promozione. Sul Volantino, poi, trovi una selezione di prodotti scelti per te ed in alcuni casi potrai trovare anche prodotti in promozione. Presta sempre attenzione all'applicabilità delle promozioni (on line o nei punti vendita) ed alla loro durata temporale".*

**21.** L'Impegno 4 prevede l'adozione di specifiche Linee Guida per la gestione delle campagne promozionali nel rispetto del Codice del Consumo. Tali Linee Guida richiameranno la normativa generale in tema di pratiche commerciali scorrette e forniranno indicazioni per il rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza nell'esposizione delle promozioni nei confronti del consumatore.

**22.** L'Impegno 5 prevede che Galileo organizzi un training aziendale rivolto al personale coinvolto nella determinazione dei prezzi e nella presentazione pubblica delle promozioni, finalizzato a garantire la conoscenza della normativa di cui al Codice del Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette e l'illustrazione del contenuto delle Linee guida.

**23.** L'Impegno 6 prevede che gli acquirenti dei prodotti di cui alla tabella contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento (e qui riprodotta come tab. 1) ricevano, entro 4 mesi dalla data di accettazione degli Impegni, un rimborso pari alla differenza tra il prezzo di listino *"asseritamente"* maggiorato utilizzato nella promozione e il prezzo di listino pre-promozione. I consumatori di cui Galileo disponga dei dettagli per l'accredito verranno informati dell'avvenuto rimborso, mentre gli altri saranno destinatari di una comunicazione *ad hoc*.

**24.** Gli Impegni saranno attuati entro il termine di 4 mesi dalla loro accettazione, con l'eccezione dell'Impegno 2), che verrà implementato entro un mese da tale data.

## **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**25.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche attraverso un sito *internet*, in data 2 dicembre 2022, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

**26.** Con parere pervenuto in data 28 dicembre 2022, la suddetta Autorità ha ritenuto che, nel caso di specie, l'utilizzo di *internet* da parte di Galileo S.p.A. risulti idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nel sito del Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione

commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale del mezzo di comunicazione citato.

## V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

**27.** La genuinità degli sconti pubblicizzati è un elemento essenziale per mettere i consumatori in grado di comparare correttamente i prodotti e scegliere l'offerta più competitiva.

Invero, al fine di accrescere la trasparenza sulle riduzioni di prezzo ed evitare che i professionisti aumentino artificialmente i prezzi di riferimento e/o ingannino i consumatori circa l'ammontare dello sconto, la Direttiva (UE) 2019/2161<sup>11</sup>, nel quadro del *New Deal for Consumers*, è intervenuta a disciplinare gli annunci di riduzioni di prezzo. Quest'ultima ha modificato la Direttiva 98/6/CE (c.d. Direttiva Prezzi)<sup>12</sup>, introducendo l'articolo 6 bis, il quale stabilisce che gli annunci di riduzioni di prezzo devono far riferimento al prezzo precedentemente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo e definisce il "prezzo precedente" come il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alla riduzione di prezzo<sup>13</sup>.

L'iter del recepimento della Direttiva nel nostro ordinamento è ancora in corso<sup>14</sup>.

**28.** L'Autorità ritiene che gli impegni assunti da Galileo siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 12 luglio 2022, in quanto incidono in modo radicale e permanente sulle modalità di presentazione dei prezzi e delle promozioni adottate dal Professionista. In tal modo sarà accresciuta la trasparenza su un elemento essenziale, quale il prezzo di vendita, ed eliminata ogni possibilità di manipolazione del prezzo di riferimento.

**29.** Con l'Impegno 1, infatti, il Professionista attuerà una radicale trasformazione della propria politica commerciale, eliminando in radice l'equivoco ingenerato nei consumatori dalla precedente modalità di rappresentazione dei prezzi, che lasciava intendere di trovarsi di fronte ad una generalizzata promozione. Nel futuro il Professionista distinguerà chiaramente gli articoli in promozioni da quelli che non sono offerti in promozione, indicando in quest'ultimo caso soltanto il prezzo finale che il consumatore pagherà (c.d. "prezzo di vendita al pubblico"). Quando un prodotto sarà offerto in promozione verrà indicato, accanto al prezzo finale scontato, anche il prezzo di riferimento. Il prezzo di riferimento non potrà essere fissato discrezionalmente, ma dovrà essere pari al prezzo di vendita al pubblico più basso praticato nei 30 giorni precedenti per quell'articolo, con ciò anticipando il contenuto della Direttiva Prezzi.

**30.** Tale radicale trasformazione non è limitata alle offerte oggetto del provvedimento di avvio, ma si estende a tutte le promozioni effettuate dal Professionista, che dovranno rispettare i principi di "veridicità, genuinità, chiarezza, immediatezza e trasparenza".

**31.** L'Impegno 1 appare completato dalle previsioni contenute negli Impegni 2 e 3 in tema di trasparenza.

In tal senso, l'Impegno 2 eliminerà ogni confusione indotta dall'assonanza del termine "sottoprezzo" con "sottocosto" e l'Impegno 3 consentirà al consumatore di orientarsi nella nuova politica dei prezzi adottata da Galileo.

**32.** I medesimi principi ispiratori degli Impegni precedenti si ritrovano anche negli Impegni 4 e 5, rivolti al personale coinvolto nel disegno e nella realizzazione della politica commerciale della società, i quali sono volti a divulgare i criteri di trasparenza che devono guidare la nuova politica di presentazione dei prezzi.

**33.** L'attenzione del Professionista nei confronti dei consumatori potenzialmente danneggiati dalle condotte contestate si apprezza nell'Impegno 6, che prevede di rimborsare, agli acquirenti dei prodotti esemplificati nella tabella 1, l'ipotizzato minor sconto goduto a causa della modifica del prezzo di riferimento.

**34.** La tempistica di implementazione appare coerente con la natura e le caratteristiche delle iniziative assunte dal Professionista.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Galileo S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Galileo S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

---

<sup>11</sup> [Direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.]

<sup>12</sup> [I contenuti della direttiva, recepita dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (recante "Attuazione della direttiva 98/6/CE), abrogato dall'art. 146, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo, sono ora trasfusi agli artt. 13 - 17 del medesimo Codice.]

<sup>13</sup> [Il testo dei primi due commi dell'art. 6 bis è il seguente:

"1. Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione del prezzo".]

<sup>14</sup> [Il 1° dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2019/2161/UE, che trasfonde l'art. 6-bis della Direttiva Prezzi nell'art. 17-bis del Codice del Consumo. Lo schema di decreto legislativo è attualmente all'esame delle commissioni parlamentari.]

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Galileo S.p.A. gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 8 novembre 2022, come descritti nel Formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Galileo S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*